



CITTÀ DI AMANTEA (Prov. di Cosenza)

C.A.P. 87032 - Tel. 0982/4291 Cod. Fiscale 86000330786

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

UTILIZZO CONTRASSEGNO INVALIDI

AVVISO IMPORTANTE

SI RICORDA A TUTTI I BENEFICIARI DEL CONTRASSEGNO PER INVALIDI CHE

IL CONTRASSEGNO È STRETTAMENTE PERSONALE E NON È VINCOLATO AD UNO SPECIFICO VEICOLO. PUÒ ESSERE UTILIZZATO IN TUTTE LE AUTOMOBILI USATE PER IL TRASPORTO DELLA PERSONA DISABILE, A PRESCINDERE DALLA TITOLARITÀ DI UNA PATENTE DI GUIDA O DALLA PROPRIETÀ DI UN VEICOLO.

IL CONTRASSEGNO DEVE ESSERE ESPOSTO, **IN ORIGINALE**, NELLA PARTE ANTERIORE DEL VEICOLO IN MODO CHE SIA CHIARAMENTE VISIBILE PER I CONTROLLI. SOLO L'ESPOSIZIONE SUL PARABREZZA ANTERIORE DEL CONTRASSEGNO INVALIDI AUTORIZZA LA CONCESSIONE DELLE PARTICOLARI AGEVOLAZIONI RICONOSCIUTE DALLA LEGGE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA. PER QUESTO MOTIVO IL VEICOLO SPROVVISTO DEL CONTRASSEGNO NON È MAI AUTORIZZATO A USUFRUIRE DELLE DEROGHE PREVISTE E SARÀ SANZIONATO DI CONSEGUENZA. INOLTRE NON È POSSIBILE PRESENTARE SUCCESSIVAMENTE IL CONTRASSEGNO, CON LA DICHIARAZIONE DEL TITOLARE, PER OTTENERE UN ANNULLAMENTO DEL VERBALE.

SI CONSIDERA USO IMPROPRIO UTILIZZARE IL CONTRASSEGNO PER DARE UN SERVIZIO ALL'INVALIDO MA NON IN FUNZIONE DELLA SUA MOBILITÀ (PER ESEMPIO, COMPIERE ACQUISTI PER CONTO DELL'INVALIDO SENZA CHE LO STESSO SIA A BORDO).

IL CODICE DELLA STRADA SANZIONA L'UTILIZZO DEL CONTRASSEGNO NON IN ORIGINALE. NON SONO QUINDI AMMESSE FOTOCOPIATURE, SCANNERIZZAZIONI O CONTRAFFAZIONI DEL CONTRASSEGNO DISABILI: IN TALI CASI SI INCORRE NEL SEQUESTRO DEL DOCUMENTO NON ORIGINALE, NELLA SANZIONE PECUNIARIA ED AMMINISTRATIVA, E, IN CASO DI CONTRAFFAZIONE, ANCHE NELLA DENUNCIA PENALE. UNA RECENTE SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE (SEZIONE V PENALE - N. 1702 DEL 16 GENNAIO 2014) HA STABILITO CHE INTEGRA GLI ESTREMI DEL REATO PENALE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO AUTORIZZATIVO LEGITTIMAMENTE DETENUTO, REALIZZATA CON CARATTERISTICHE E DIMENSIONI TALI DA AVERE L'APPARENZA DELL'ORIGINALE, SE VIENE ESPOSTA ED UTILIZZATA AL POSTO DELL'ORIGINALE.

L'AUTORIZZAZIONE ED IL CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI, SE SCADUTI DI VALIDITÀ, NON AUTORIZZANO LA SOSTA IN DEROGA, NÉ L'AUTORIZZANO QUANDO SONO IN CORSO DI VALIDITÀ, QUANDO SI TRATTI DI UN DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE, È QUANTO STABILITO DALLA SENTENZA N. 258 DEL 9 GENNAIO 2014 DELLA CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE VI CIVILE

Tanto si comunica per dovere d'ufficio

I

IL RESPONSABILE SETTORE VII
DOTT. SSA MARIA CONCETTA ZAGORDO